

6 agosto 2010

Nella pubblica amministrazione cartellino rosso ai capi del personale legati a sindacati e partiti

di Claudio Tucci

Non può fare il capo del personale chi negli ultimi due anni ha avuto rapporti con sindacati e partiti politici. Lo ha chiarito il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, firmando una circolare che ricorda le incompatibilità previste dalla legge per ricoprire l'incarico di direttore delle risorse umane nella pubblica amministrazione. «Si vuole evitare - scrive Brunetta - ogni possibile influenza sulla gestione delle risorse».

Un principio che vale per tutte le amministrazioni statali e dovrà essere seguito, come "direttiva" anche dagli altri enti pubblici, compresi quelli locali. Per quanto riguarda invece gli incarichi, la nota fa riferimento «alle strutture deputate alla gestione del personale». Vale a dire gli uffici che si occupano del reclutamento, dello sviluppo di carriera, delle relazioni sindacali. Nella dizione, rientrano quindi i direttori del personale e i Capi dipartimento degli affari generali e personale, mentre non sono soggetti alle nuove disposizioni quei dirigenti che hanno anche compiti relativi al personale. Come il caso per esempio dei dirigenti scolastici, a cui fanno capo tutte le competenze di gestione dell'istituto, comprese quindi i rapporti con insegnanti e Ata. In queste ipotesi, però, ricorda la Funzione pubblica, sarà cura di ciascun dirigente «evitare la ricorrenza di situazioni di conflitto d'interesse».

Il futuro direttore non dovrà essere stato dirigente sindacale e non dovrà aver agito, in virtù di mandato scritto, in nome e per conto dell'associazione quale funzionario delegato. Non dovrà inoltre aver fatto parte di un partito politico, a prescindere dal ruolo ricoperto. Sono vietate anche le collaborazioni e le consulenze. L'impedimento si manifesta nel caso in cui l'incarico o la collaborazione sia in corso al momento della nomina a capo del personale. Ma anche se si siano manifestati negli ultimi due anni. Gli estremi del periodo di incompatibilità scattano, da un lato, dalla scadenza del mandato o del rapporto di collaborazione e, dall'altro, dal termine iniziale di efficacia del provvedimento di incarico dirigenziale. In ogni caso, prima di firmare l'incarico, il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi in questa situazione di incompatibilità. Il rischio è l'apertura di un procedimento disciplinare, che può portare - nei casi più gravi - anche al licenziamento senza preavviso.

6 agosto 2010

Redazione Online | Tutti i servizi | I più cercati | Pubblicità

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners **eEconomista**